

## **Assegni - Centrale d'Allarme Interbancaria - Pagamento tardivo**

In seguito al protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19 e, facendo riferimento alla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 207, della Legge n. 178/2020), è stata riammessa la possibilità per coloro i quali abbiano emesso un assegno bancario privo di fondi che ricade nell'ambito di applicazione della sospensione dei termini previsto da tale normativa, di effettuare il pagamento tardivo a sanatoria dell'illecito corrispondendo la penale dimezzata (5% dell'importo facciale non pagato dell'assegno anziché il 10%), entro il 01 Aprile 2021 incluso.

Il pagamento tardivo effettuato dopo il 01 Aprile 2021 dovrà invece essere comprensivo della penale nella misura ordinaria del 10%.

***Si precisa che per i pagamenti tardivi già avvenuti non è previsto il rimborso di quanto già pagato, per espressa indicazione dell'art.1 comma 207 della Legge di Bilancio.***